

# Approvazione e modifica dello Statuto comunale: il Sindaco si computa nel quorum necessario

Scritto da Interdata Cuzzola | 08/02/2021

Il Sindaco deve essere computato nella determinazione del numero di voti necessario per l'approvazione dello statuto e delle modifiche statutarie: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. I, nell'Adunanza di sezione del 27 gennaio 2021, con il parere n. 129/2021.

Come è noto, il comma 4 dell'art. 6 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che *“Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”*.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, è un dato di fatto che il TUEL, quando ha voluto escludere il sindaco dal computo dal *quorum*, lo ha espressamente detto: così accade, ad esempio, nell'art. 38, comma 2, secondo periodo, dove la norma, pur parlando di *“almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente”*, ritiene poi di esplicitare comunque *“senza computare a tale fine il sindaco”*; alla stessa stregua, l'art. 52 (*Mozione di sfiducia*), nel comma 2, secondo periodo, prevede che *“La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco . . .”*, e l'art. 141 (*Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali*), contempla, nel comma 1, lettera *b*), numero 3), la *“cessazione dalla carica per dimissioni contestuali . . . della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia”*.

La soluzione aderente alla lettera della norma risulta, ad avviso della Sezione, più semplice e lineare e maggiormente rispettosa delle prerogative del Sindaco, in quanto egli è anche consigliere comunale.

In base al principio per cui *ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*, occorre attenersi rigorosamente alla lettera della legge (e degli statuti e dei regolamenti comunali, tenendo conto anche dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta dall'art. 114 Cost.).

Se in alcuni articoli del TUEL è specificato che il Sindaco non va computato tra i consiglieri assegnati, è da concludere che, negli altri casi, il TUEL presupponga che tra i consiglieri assegnati sia da comprendere il sindaco: in sintesi, perciò, il silenzio della legge significa che nel calcolo del *quorum* deve essere computato anche il sindaco.

